



CITTÀ DI SULMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 26/04/2021

OGGETTO: Approvazione REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP).

L'anno duemilaventuno, addì ventisei, del mese di Aprile alle ore 14:30, ed in continuazione, in Sulmona, nell'aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
CASINI ANNAMARIA	SI	D'ANTINO SETTEVENDEMMIE	SI
AMORI ANGELO	SI	ANTONELLA	SI
D'AMICO DEBORAH	SI	PERROTTA FRANCESCO	SI
ELISABETTA BIANCHI	SI	PINGUE FABIO	SI
DI MARZIO KATIA	SI	RAMUNNO ANDREA	SI
DI MASCI BRUNO	SI	FAUCI CLAUDIA	SI
DI RIENZO ANTONIO	SI	SALVATI ROBERTA	SI
DI ROCCO FRANCO	SI	SANTILLI LUIGI	SI
BALASSONE MAURIZIO	SI	TIRABASSI MAURO	SI

Presenti n° 17 Assenti n° 0

Assume la Presidenza il Presidente, Dott.ssa DI MARZIO KATIA.

Partecipa il Segretario Generale NUNZIA BUCCILLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riscontrata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Delibera di Giunta n. 63 del 31/03/2021, di proposta al Consiglio Comunale di: "Approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del CANONE UNICO PATRIMONIALE - CUP" e l'allegato Schema di Regolamento;

DELIBERA

<<IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Tale canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

– che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con tali norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 resta quale riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;

Tenuto conto che in base al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019, nel relativo regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai precedenti Regolamenti e relative deliberazioni di approvazione delle tariffe adottati nel Comune di Sulmona

Preso atto che ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 il canone unico patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

Considerati altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale *"... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ..."*;

Visto l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui *"... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ..."*;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 18-01-2021 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 *al 31 marzo 2021*;

Visto l'art. 30, comma 4, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd Decreto Sostegni), in corso di conversione, che stabilisce che *<< Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021.>>*;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone unico patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto la proposta di Regolamento, predisposto dal Servizio Entrate Tributarie, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, costituito da n. 62 articoli e organizzato nelle seguenti sezioni:

1. Sezione 1: Disciplina Generale del CUP;
2. Sezione 2: Canone Unico Occupazioni Suolo Pubblico
3. Sezione 3: Canone Unico per i mezzi e la diffusione dei messaggi pubblicitari;
4. Sezione 4: Servizio Pubbliche Affissioni;
5. Sezione 5: Entrata in vigore e norme finali

Considerato che la competente Commissione Consiliare, regolarmente riunitasi in data 19/04/2021, ha espresso parere favorevole sulla urrichiamata proposta di Regolamento;

Acquisito al protocollo dell'Ente al numero 14317/2021 il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 05/2021 in data 01/04/2021 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione del richiamato Regolamento, al fine di istituire il canone unico patrimoniale nel Comune di Sulmona;

Richiamato, inoltre, il comma 846 della L. 160/2019, che stabilisce che <<Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.>>;

Considerato che il Comune di Sulmona ha aggiudicato, a seguito di gara europea con procedura aperta, il servizio in concessione della riscossione e dell'accertamento dei tributi minori, alla ditta So.Ge.T. S.p.A., iscritta al numero 152 dell'Albo ministeriale dei soggetti abilitati alla riscossione e accertamento delle entrate degli enti locali, P. IVA 01807790686 con sede in Via Venezia, 47 - 65121 – PESCARA, giusto contratto rep. 4670/2020, con decorrenza dal 18/06/2020, per la durata di anni tre, salvo eventuale rinnovo per altri due anni;

Ritenuto Opportuno, anche al fine di garantire la continuità del servizio in essere, avvalersi delle previsioni di cui al richiamato comma 846, affidando il servizio di gestione del canone unico patrimoniale alla ditta So.Ge.T. S.p.A.;

Evidenziato che le relative condizioni contrattuali saranno stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione del canone di cui al comma 816 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante, in conformità a quanto previsto dal richiamato comma 846;

Visto l'articolo 42 “ Attribuzioni dei Consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto vigente di questo Comune;

DELIBERA

1. per i motivi di cui in premessa, di istituire il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019, approvando contestualmente il relativo Regolamento per l'istituzione e la disciplina, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
5. di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2021 sono stati approvati i coefficienti moltiplicatori e le tariffe per l'anno 2021 a condizione che il Consiglio Comunale istituisse il medesimo canone;
6. di avvalersi delle previsioni di cui al comma 846 della L. 160/2019 affidando il servizio di gestione in concessione dell'istituendo Canone Unico Patrimoniale alla ditta So.Ge.T. S.p.A., iscritta al numero 152 dell'Albo ministeriale dei soggetti abilitati alla riscossione e accertamento delle entrate degli enti locali, P. IVA 01807790686 con sede in Via Venezia, 47 - 65121 – PESCARA, affidataria dal 18/06/2020 della gestione dei soppressi tributi TOSAP- ICP e Diritti Pubbliche Affissioni, giusto contratto rep. 4670/2020, con decorrenza dal 18/06/2020, per la durata di anni tre, salvo eventuale rinnovo per altri due anni, fino alla naturale scadenza del contratto stesso;
7. di demandare al Segretario Generale i successivi adempimenti relativi alla formalizzazione dell'accordo con la richiamata ditta So.Ge.T. S.p.A. in conformità a quanto previsto dal richiamato comma 846;

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. >>.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il dl 18/2020 che all'art. 73, comma 1, dispone “1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 02.04.2020 avente ad oggetto: << *Svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni ai sensi dell' art. 73 del D. L. n. 18/2020. Criteri di trasparenza e di tracciabilità. Determinazioni.* >>;

Dato atto che in attuazione delle predette disposizioni il giorno **26 aprile 2021** alle ore **14.30** si è tenuto il Consiglio Comunale con collegamento da remoto dei componenti il Collegio, come da avviso di convocazione Prot. n. **16792** in data **21.04.2021**, nel quale è stata riportata la modalità di collegamento telematico di ciascun componente il Consiglio Comunale;

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione n. 993 del 22.04.2021 recante: << **Approvazione Regolamento per l' istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (CUP)**. >>.

Ascoltata la relazione del componente la Giunta Assessore Salvatore Zavarella;

Ascoltata la relazione della Consigliera Comunale D' Amico, indicata quale relatore ai sensi dell' art. 19 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Previe le seguenti dichiarazioni di voto:

- Balassone: Contrario;
- Tirabassi: Contrario;
- Ramunno: Favorevole;
- Di Masci: Favorevole;
- Pingue: Contrario;
- Amori: Favorevole.

Posta dalla Presidente in votazione, per appello nominale, la su riportata proposta di deliberazione n. 993 del 22.04.2021 recante: << **Approvazione Regolamento per l' istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (CUP)**. >>.

Con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: n. 17;
- Voti favorevoli: n. 9 (Amori, Sindaco Casini, D' Antino Settevendemie, D' Amico, Di Masci, Di Rienzo, Fauci, Ramunno e Santilli);
- Voti contrari: n. 5 (Balassone, Bianchi, Di Marzio, Pingue e Tirabassi);
- Non votanti: n. 3 (Di Rocco, Perrotta e Salvati);

DELIBERA

DI APPROVARE la su riportata proposta di deliberazione n. 993 del 22.04.2021 recante: << **Approvazione Regolamento per l' istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (CUP)**, e quindi

1. per i motivi di cui in premessa, di istituire il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019, approvando contestualmente il relativo Regolamento per l'istituzione e la disciplina, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione

dedicata;

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
5. di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2021 sono stati approvati i coefficienti moltiplicatori e le tariffe per l'anno 2021 a condizione che il Consiglio Comunale istituisse il medesimo canone;
6. di avvalersi delle previsioni di cui al comma 846 della L. 160/2019 affidando il servizio di gestione in concessione dell'istituendo Canone Unico Patrimoniale alla ditta So.Ge.T. S.p.A., iscritta al numero 152 dell'Albo ministeriale dei soggetti abilitati alla riscossione e accertamento delle entrate degli enti locali, P. IVA 01807790686 con sede in Via Venezia, 47 - 65121 - PESCARA, affidataria dal 18/06/2020 della gestione dei soppressi tributi TOSAP- ICP e Diritti Pubbliche Affissioni, giusto contratto rep. 4670/2020, con decorrenza dal 18/06/2020, per la durata di anni tre, salvo eventuale rinnovo per altri due anni, fino alla naturale scadenza del contratto stesso;
7. di demandare al Segretario Generale i successivi adempimenti relativi alla formalizzazione dell'accordo con la richiamata ditta So.Ge.T. S.p.A. in conformità a quanto previsto dal richiamato comma 846.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/P.O. ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 993 del 22/04/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente/P.O. NUNZIA BUCCILLI in data 23/04/2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 993 del 22/04/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente NUNZIA BUCCILLI in data 26/04/2021.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
Dott.ssa DI MARZIO KATIA

Segretario Generale
NUNZIA BUCCILLI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1206

Il 10/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 31 del 26/04/2021 con oggetto: **Approvazione REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP)**.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ANTONIO MANGIARELLI il 10/05/2021.